

Tribunale Ordinario di Verbania

Sezione Fallimentare

Rg. 2/ [REDACTED] Procedure da sovraidenbitamento/ Liquidazione del Patrimonio

Il Giudice Delegato

vista la domanda di [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] del Foro di Piacenza, con la quale elettivamente domicilia, ai fini del presente procedimento, presso lo studio di quest'ultima, [REDACTED], giusta procura in atti, con la quale lo stesso ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012,

vista la data di deposito del ricorso al [REDACTED]

vista la documentazione allegata,

ritenuta la propria competenza,

ritenuto che l'istante si trova in stato di sovraindebitamento così come risulta dalla documentazione prodotta ivi compresa la relazione particolareggiata del professionista nominato Organismo di Composizione della Crisi;

ritenuto altresì che l'istante non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012;

rilevato inoltre che l'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

verificato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;

Visto l'art. 14 quinquies, co.1, L.3/2012.

P.Q.M.

- dichiara aperta,

la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED]

- Dà atto che i beni oggetto di liquidazione sono:

a) la quota di proprietà di  $\frac{1}{2}$  della unità Immobiliare sita nel [REDACTED] [REDACTED], mq 91 in comproprietà per l'altro mezzo con l'ex coniuge;

b) la quota di proprietà di  $\frac{1}{2}$  della unità Immobiliare sita nel [REDACTED]  
[REDACTED] in comproprietà per l'altro  
mezzo con l'ex coniuge;

c) la quota di proprietà di  $\frac{2}{18}$  della unità Immobiliare sita nel Comune di Bedonia Località  
Fontanino, [REDACTED]

d) la quota di proprietà di  $\frac{2}{18}$  della unità Immobiliare sita nel Comune di [REDACTED]  
[REDACTED]

4. la destinazione ai creditori del [REDACTED] del proprio stipendio mensile ulteriore e  
residuo rispetto alla somma di € 1.615 stimata quale limite non compreso nella liquidazione ai  
sensi del comma 6 lettera b dell'art. 14 ter L. n. 3 del 2012 per un periodo pari alla durata della  
procedura (almeno 4 anni).

**- Dispone**

che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano,  
sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di  
prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa  
anteriore;

**- Autorizza**

il sig. [REDACTED] a trattenere la somma mensile del proprio stipendio pari ad € 1.615

**- Ordina**

al liquidatore di formare l'inventario dei beni e di effettuare le comunicazioni previste dall'art. 14  
sexies comma 1, L. 3/2012.

- Stabilisce che la domanda e il presente decreto siano adeguatamente pubblicizzati mediante  
pubblicazione nell'apposita sezione dedicata alle composizioni della crisi da sovraindebitamento di  
cui alla legge n. 3/2012 presente nella home page del sito web del Tribunale di Verbania.

- Ordina la trascrizione del presente decreto presso la Conservatoria RRII Ufficio Pubblicità  
Immobiliare di Verbania.

- Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al  
Liquidatore nominato.

Verbania [REDACTED]

Il GD

[REDACTED]

